

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 789

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore BULGARELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’11 LUGLIO 2006

Introduzione nel codice penale del reato di tortura
e modifiche al codice di procedura penale

ONOREVOLI SENATORI. - La tortura è considerato un crimine contro l'umanità dal diritto internazionale. La Convenzione ONU del 10 dicembre 1984, ratificata dall'Italia ai sensi della legge 3 novembre 1988, n. 498, all'articolo 1 definisce la tortura come «qualsiasi atto mediante il quale sono intenzionalmente inflitti ad una persona dolore o sofferenze, fisiche o mentali, con l'intenzione di ottenere dalla persona stessa o da un terzo una confessione o un'informazione, di punirla per un atto che lei o un'altra persona ha commesso o è sospettata di aver commesso, di intimidire o costringere la persona o un terzo, o per qualsiasi altro motivo fondato su qualsiasi altra forma di discriminazione, qualora tale dolore o sofferenza siano inflitte da un pubblico ufficiale o da ogni altra persona che agisca a titolo ufficiale, o su sua istigazione, o con il suo consenso espresso o tacito». All'articolo 4 la Convenzione medesima prevede che ogni Stato parte vigili affinché tutti gli atti di tortura vengano considerati quali trasgressioni nei confronti del proprio diritto penale. Non si possono infatti ritenere sufficienti per il rispetto dell'obbligo internazionalmente assunto gli articoli 606 (*arresto illegale*), 607 (*indebita limitazione di libertà personale*), 608 (*abuso di autorità contro arrestati o detenuti*), 609 (*perquisizione e ispezione personali arbitrarie*) del codice penale. Per quanto riguarda i reati di percosse e di lesioni personali manca la specificità dell'elemento soggettivo, tipico, invece, della tortura. La semplice previsione di aggravanti non basterebbe a sanzionare più efficacemente le pressioni fisiche o morali volte a intimidire o violare la dignità

della persona, ed è dunque necessario, anche ai fini dell'effettività e dell'efficacia della sanzione, pervenire all'introduzione di un reato specifico di tortura nell'ambito del capo I del titolo XII del libro II del codice penale, in linea con la definizione prevista dalla Convenzione. Il presente disegno di legge prevede la imprescrittibilità del delitto, l'inutilizzabilità delle dichiarazioni ottenute con la tortura e una norma volta ad impedire il respingimento o l'espulsione o l'extradizione di una persona verso uno Stato nel quale esistano seri motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura. Si prevede la procedibilità di ufficio, con pene particolarmente severe, trattandosi di delitto che attenta ai diritti umani fondamentali, nonché obbligo di negare l'immunità diplomatica a chiunque si sia macchiato del reato di tortura.

Viene istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo destinato alle vittime dei reati di tortura per assicurare loro un equo risarcimento finalizzato alla completa riabilitazione, ed assicurare la protezione delle vittime di atti di tortura contro maltrattamenti o intimidazioni causati dalla denuncia da essi inoltrata o dalla deposizione da loro resa. In conclusione, il presente disegno di legge costituisce una occasione per adempiere ad un preciso obbligo giuridico internazionale, attraverso l'introduzione del reato specifico nel nostro codice penale. Se ne auspica quindi un sollecito esame al fine di vietare e punire ogni atto, anche di istigazione, qualificabile come tortura nonché ogni trattamento crudele, disumano o degradante.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 593 del codice penale è aggiunto il seguente:

«Art. 593-bis. - (*Tortura*). - Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che infligge a una persona, con qualsiasi atto, lesioni o sofferenze, fisiche o mentali, al fine di ottenere segnatamente da essa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che essa o una terza persona ha commesso o è sospettata di aver commesso, di intimidirla o di fare pressione su di essa o su di una terza persona, o per qualsiasi altro motivo fondato su ragioni di discriminazione, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la pena è aumentata se dal fatto deriva una lesione personale; è raddoppiata se dal fatto deriva la morte.

Alla stessa pena soggiace il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che istiga altri alla commissione del fatto o che si sottrae volontariamente all'impedimento del fatto o che vi acconsente tacitamente.

Non è punibile l'autore del fatto qualora questo costituisca obbligo di legge.

Il delitto non si estingue per prescrizione».

Art. 2.

1. All'articolo 191 del codice di procedura penale dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:

«2-bis. Le dichiarazioni ottenute con la tortura, così come definita dall'articolo 593-bis del codice penale, possono essere utilizzate soltanto contro le persone accusate di

tortura, al fine di stabilire che esse sono state rese in conseguenza della medesima».

Art. 3.

1. Non possono godere di immunità diplomatica i cittadini stranieri sottoposti a procedimento penale o condannati da una autorità giudiziaria straniera o da un tribunale internazionale per il reato di tortura.

2. Nei casi di cui al comma 1 il cittadino straniero è estradato verso lo Stato nel quale è in corso il procedimento penale o è stata pronunciata sentenza di condanna per il reato di tortura o, nel caso di procedimento davanti a un tribunale internazionale, verso lo Stato individuato ai sensi della normativa internazionale vigente in materia.

Art. 4.

1. All'articolo 19 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'extradizione di una persona verso uno Stato nel quale esistano seri motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani».

Art. 5.

1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo destinato alle vittime dei reati di tortura per assicurare loro, oltre a quanto previsto dall'articolo 185 del codice penale, un equo risarcimento finalizzato alla completa riabilitazione. In caso di

morte della vittima derivante dall'atto di tortura, il risarcimento è attribuito agli eredi.

2. È assicurata la protezione delle vittime di atti di tortura che abbiano sporto denuncia e dei testimoni a carico, contro maltrattamenti o intimidazioni causati dalla denuncia inoltrata o dalla deposizione resa.

3. È istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Commissione per la riabilitazione delle vittime della tortura, che ha il compito di gestire il fondo di cui al comma 1. La composizione e il funzionamento della Commissione, nonché i criteri e le modalità per l'erogazione dei risarcimenti di cui ai commi 1 e 2, sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che deve essere emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

